

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i limiti di esercizio del diritto di cronaca con specifico ed esclusivo riferimento all'evento denominato *Dream World Cup 2018* (d'ora in poi definito nel presente Regolamento come "Evento"), nei confronti degli operatori della comunicazione.
2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, le modalità per l'accesso all'impianto sportivo per la registrazione dell'Evento da parte degli operatori della comunicazione, nonché i requisiti per l'accreditamento dei medesimi operatori della comunicazione all'interno dell'impianto sportivo.

Articolo 2 - Autorizzazione e accredito

1. È garantito l'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca agli operatori della comunicazione che risultino:
 - a) iscritti al Registro degli operatori della comunicazione; e/o
 - b) in possesso di una testata giornalistica registrata presso la Cancelleria del competente Tribunale; e/o
 - c) autorizzati dall'organizzatore dell'evento.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma 1, l'operatore della comunicazione deve compilare la domanda secondo lo schema all'uopo predisposto dall'organizzatore dell'Evento sul sito dello stesso (www.dreamworldcup.net).
3. L'autorizzazione può essere revocata dall'organizzatore dell'Evento per sopravvenuta perdita dei requisiti, con provvedimento adeguatamente motivato.
4. L'accredito può essere richiesto all'organizzatore dell'Evento dagli operatori della comunicazione per gli iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o praticanti ovvero, eccezionalmente, da persone munite di formale attestazione comprovante l'attività propedeutica a divenire pubblicista rilasciato dal direttore responsabile della testata editoriale, nonché per i tecnici svolgenti attività di ripresa audiovisiva.
5. Per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, l'organizzatore dell'evento può limitare il numero di accrediti all'interno dell'impianto sportivo per i soggetti indicati al precedente comma 4.
6. Unitamente alla domanda di cui al precedente comma 2 devono essere consegnati i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di cui al comma 1, corredati dalle generalità complete. L'autorizzazione non è cedibile a terzi e perde efficacia qualora, nel corso dell'Evento per la quale è rilasciata, l'operatore della comunicazione cessi o sospenda, per qualsiasi motivo, la sua attività.

Articolo 3 – Disciplina del rapporto tra organi di informazione e organizzatore dell'Evento

1. I soggetti accreditati devono occupare le postazioni loro assegnate e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni sulla permanenza all'interno dell'impianto all'uopo dettate dall'organizzatore dell'Evento.
2. I soggetti accreditati non possono effettuare dirette e riprese live se non espressamente autorizzati dall'organizzatore dell'Evento.

3. Le interviste possono essere effettuate secondo le disposizioni dettate dall'organizzatore dell'Evento.

Articolo 4 – Attività di controllo e sanzionatoria

1. I soggetti accreditati sono tenuti al rispetto della disciplina del rapporto tra gli organi di informazione e l'organizzatore dell'Evento di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
2. L'organizzatore dell'Evento è competente a vigilare e adottare i conseguenti provvedimenti sulla base del proprio ordinamento in caso di inosservanza delle disposizioni dallo stesso adottate ai sensi dei precedenti articoli del presente regolamento.